



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.**

Rep. atti n. 186/CU del 20 dicembre 2023.

### **LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nell'odierna seduta del 20 dicembre 2023:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

**VISTA** la nota prot. DAGL n. 11780 del 5 dicembre 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 27089, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza unificata;

**CONSIDERATO** che, con la suddetta nota, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha segnalato la particolare urgenza di procedere alla trasmissione del provvedimento di cui trattasi alle Camere per le eventuali osservazioni delle Commissioni, a causa del fatto che lo schema di decreto legislativo reca, tra l'altro, disposizioni di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali e anche in considerazione dell'aumento di procedimenti i cui termini di indagine andranno in tempi brevi a scadenza, con conseguente applicazione agli stessi dell'attuale meccanismo previsto dal vigente decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 27348 del 7 dicembre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, unitamente alle relazioni citate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché a tutte le amministrazioni interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 14 dicembre 2023;

**CONSIDERATI** gli esiti della citata riunione tecnica, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno rappresentato di condividere il contenuto del provvedimento e l'ANCI ha richiamato il parere espresso in ordine allo schema di decreto di cui al rep. atti n. 143/CU dell'8 settembre 2022;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 20 dicembre 2023, di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;

SLR/CS



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI, anche a nome dell'ANCI, ha espresso parere favorevole, rappresentando, con specifico riguardo alla posizione dell'ANCI, la difficoltà dei Comuni di sostenere l'impatto della giustizia riparativa senza la previsione di ristoro dei costi, specificando che tale impatto risulta insostenibile in considerazione della platea di riferimento pari a circa 11 mila detenuti per il 2021 delle strutture da attivare nei 26 distretti di Corte d'appello e delle risorse stanziare a valere sul Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, pari a 4.438.000 euro a decorrere dal 2022, che appaiono totalmente insufficienti, atteso che la stima complessiva dei costi dell'attività a carico dei 26 Comuni è di poco inferiore ai 100 milioni di euro, salvo le spese per l'individuazione e la manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei locali;

**CONSIDERATO** che, durante la seduta del 20 dicembre 2023 di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero della giustizia ha segnalato che nello schema in oggetto non sono presenti riferimenti alla giustizia riparativa e che tale terminologia è presente soltanto nel titolo dello schema di decreto legislativo, considerando, quindi, non pertinente l'intervento sul punto riguardante l'ANCI e manifestando, al contempo, la disponibilità a intervenire, per quanto possibile, perché i progetti possano e debbano essere realizzati, in quanto costituiscono obiettivo del PNRR. Il rappresentante del Ministero della giustizia ha rappresentato poi che la previsione effettuata dai Comuni, di 100 milioni di euro, non sembra assolutamente veritiera e che merita un deciso approfondimento, esprimendo disponibilità a un confronto su questo punto, ribadendo che, nel caso di specie lo schema non ha nessuna interferenza con i temi della giustizia riparativa;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: "Regolamento") e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: "Codice") e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

### PREMESSO

Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, sul cui schema il Garante ha reso parere il 1° settembre 2022 (doc. *web* n. 9802612).

Il d.lgs. n. 150 del 2022, come noto, costituisce esercizio della delega legislativa di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*". Essa prevede peraltro, all'articolo 1, comma 4, che, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo possa, con la medesima procedura stabilita per l'adozione dei decreti delegati, adottare disposizioni correttive, coordinando e armonizzando le disposizioni in esso contenute con quelle dei codici penale e di procedura penale e di altre leggi dell'ordinamento interno, con l'intento ulteriore di perfezionare le norme, integrandole o modificandole laddove necessario o opportuno e colmando delle possibili lacune, se presenti, dell'impianto attuativo.

Il presente schema di decreto legislativo costituisce, dunque, una prima attuazione di tale disposizione.

## RILEVATO

I primi dieci articoli dello schema di decreto introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 relativamente ad alcune norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma, mentre l'ultimo articolo attiene alle disposizioni finanziarie.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), coordina le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni e alla – sopravvenuta – modifica dell'articolo 583-*quater*, secondo comma, c.p. (introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34), per affermare con maggiore chiarezza il regime di procedibilità d'ufficio rispetto al delitto di lesioni commesso in danno di personale esercente professione sanitaria.

La lettera b) del medesimo articolo modifica poi l'ultimo comma dell'articolo 635 c.p. per uniformare il regime di procedibilità per tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'articolo 625 c.p..

La disposizione transitoria di cui all'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto estende – coerentemente con la novella dell'articolo 635 c.p. - anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall'articolo 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.

Le lettere l), m) e n) dell'articolo 1, mirano a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi procedimentale e delle procedure correlate all'avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché della trasmissione, a quest'ultimo, da parte del procuratore della Repubblica, dell'elenco di cui all'articolo 127 disp. att. c.p.p.

L'articolo 2, c.1, lett. a), al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, introduce il riferimento alla persona offesa (non compresa nel concetto di “parti”) nell'ambito della disposizione che legittima le “parti” personalmente al deposito degli atti in modalità analogica, derogando alla regola del deposito telematico obbligatorio. Le lettere b), i) e s) recano interventi di mero coordinamento di alcune norme processuali con l'istituto della giustizia riparativa.

L'articolo 2, c.1, lett. c) dello schema di decreto ammette, nei casi di urgenza l'abbreviazione del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto.

La lettera d) del medesimo articolo novella l'articolo 154 c.p.p., legittimando l'autorità giudiziaria ad avvalersi della polizia giudiziaria per le notificazioni dei soli atti introduttivi del giudizio alla persona offesa (che non abbia proposto querela nè nominato un difensore), al ricorrere delle circostanze eccezionali indicate.

La lettera e) colma una carenza di coordinamento tra l'articolo 161 e l'articolo 157-*ter* c.p.p., precisando che, laddove il domicilio dichiarato o eletto risulti



insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio debba avvenire mediante consegna al difensore.

Con la lettera f) si novella l'articolo 296, c.2, con la sostituzione del concetto di prova con quello di dimostrazione, in ragione dell'incongruità del primo rispetto agli elementi che fondano la dichiarazione di latitanza che, di fatto, renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la concreta applicazione dell'istituto.

La lettera g), analogamente, corregge il difetto di coordinamento dell'articolo 554-*bis* c.p.p. relativamente alla sospensione dei termini di custodia cautelare durante la fase del giudizio.

La lettera o) dell'articolo 2 introduce misure meramente organizzative relative al periodo immediatamente successivo al periodo feriale, mentre la lettera p) chiarisce che il giudice debba valutare l'economia processuale della scelta del rito abbreviato rispetto alla maggiore complessità del dibattimento (oltre che ai "prevedibili tempi" dell'istruzione).

Le lettere q), r), bb) e cc) interpolano gli articoli 450, 456, e 601 e 656 c.p.p. per sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell'assenza rispetto al decreto di giudizio immediato, alla presentazione dell'imputato a giudizio direttissimo, alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello di cui all'articoli 601 c.p.p. e al provvedimento di esecuzione.

La lettera s) mira a semplificare l'istituto del procedimento per decreto, ammettendo il destinatario del decreto penale di condanna alla sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza necessità di avanzare opposizione.

La lettera t) del medesimo articolo sopprime il comma 3-bis dell'articolo 510 c.p.p.– che circoscrive la possibilità di trascrizione della riproduzione audiovisiva unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti – così facendo riespandere la disciplina generale di cui all'articolo 139 c.p.p..

La lettera u) dell'articolo 2 e l'articolo 5 chiariscono invece che, nell'ipotesi in cui il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ritenga insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non si attiva il c.d. meccanismo di *sentencing*, potendo egli pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita. Si dispone, inoltre, una complessiva semplificazione del meccanismo sostitutivo, anche intervenendo sulla norma "sostanziale" di cui all'articolo 58 della legge n. 689 del 1981.

La lettera v) colma un *deficit* di coordinamento dell'articolo 554-*ter* c.p.p., mentre le lettere z) e aa) coordinano, anche dal punto di vista della scansione temporale, il cd. meccanismo di *sentencing* di cui all'articolo 545-*bis* c.p.p. con il giudizio di appello.

La lettera dd) legittima il giudice dell'esecuzione a provvedere d'ufficio alla riduzione della pena, nella misura di un sesto, nell'ipotesi di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 442 c.p.p..

L'articolo 3, c.1, lett. a) dello schema di decreto circoscrive l'ambito applicativo dell'articolo 63-*bis* disp.att.c.p.p. sulla comunicazione di cortesia alla notifica dei soli atti introduttivi del giudizio.

L'articolo 4, c.1, lett. a), introduce disposizioni correttive rispetto all'estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore.

L'articolo 7 reca norme di coordinamento relativamente alla disciplina della responsabilità da reato degli enti.

L'articolo 8, c.1, introduce norme di coordinamento dell'ipotesi di mancata applicazione della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, del codice penale, con il termine delle ricerche oggetto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (**art. 420-quater** c.p.p.)

L'articolo 10 reca disposizioni transitorie, in particolare sulla presentazione dell'atto di impugnazione da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello.

L'art. 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

## RITENUTO

La disciplina proposta dallo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità sotto il profilo della protezione dati.

Tuttavia, proprio per sua natura il decreto correttivo potrebbe prestarsi all'introduzione di un'ulteriore norma di coordinamento, relativa al regime di pubblicità degli atti oggetto di documentazione mediante videoregistrazione.

Il d.lgs. 150 del 2022 - per garantire una rappresentazione più accurata dell'atto - ha, infatti, ampliato notevolmente, conformemente ai criteri di delega, il ricorso alla riproduzione audiovisiva e fonografica: segnatamente, come modalità generale di documentazione, che è destinata ad affiancare il verbale per gli atti del procedimento (art. 134 c.p.p., ora espanso ulteriormente a seguito della soppressione del comma 3-*bis* dell'articolo 510-*bis*), quale modalità preferenziale di documentazione dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato *in vinculis* (art. 141-*bis* c.p.p.), quale forma di documentazione dell'assunzione dibattimentale dei mezzi di prova (art. 510, c.2-*bis* c.p.p.).

Tale innovazione- in ragione del suo impatto sul trattamento dei dati personali delle parti e dei terzi coinvolti, a vario titolo, nel procedimento - suggerisce l'introduzione di un regime speciale di pubblicità degli atti così documentati, tale da bilanciare le esigenze di pubblicità espressione del principio di cui all'art. 101, I c. Cost., il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati trattati, sancito dall'art. 5, p.1, lett.c) del Regolamento.

Il presente decreto potrebbe, pertanto, rappresentare la sede idonea per l'introduzione di tale disciplina, rispetto alla cui definizione il Garante manifesta, sin d'ora, la più ampia disponibilità a offrire il proprio contributo.

## IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo, con la raccomandazione, esposta nel "Ritenuto", relativa alla valutazione dell'opportunità dell'introduzione di un regime speciale di pubblicità degli atti documentati in forma audiovisiva, tale da bilanciare le esigenze di pubblicità, il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati trattati, sancito dall'articolo 5, p.1, lett.c) del Regolamento.



Roma, 21 dicembre 2023


**IL PRESIDENTE**

STANZIONE  
PASQUALE  
Garante per la  
protezione dei  
dati personali  
PRESIDENTE  
03.01.2024  
11:23:44  
GMT+01:00

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL RELATORE**

GHIGLIA AGOSTINO  
Garante per la  
protezione dei dati  
personali  
COMPONENTE  
29.12.2023 15:12:16  
GMT+01:00



FABIO MATTEI  
Garante per la protezione dei dati personali  
SEGRETARIO GENERALE  
28.12.2023 14:42:44 GMT+01:00